

CONVENZIONE AI SENSI DEL D.M. 150/2023, ART. 6, co. 2, lett. t)

- Camera di mediazione per la conciliazione (in sigla Camecon), avente sede legale in Castelvetro, via Ferruccio Centonze, 22 Codice fiscale 90017090813, Partita IVA 02392910812, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Salvatore Ficili;
- CNMA Camera Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato, avente sede legale in Roma, Largo Trionfale 11, C.F. e P.IVA 14301441003, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Valeria Antonia Panella

PREMESSO CHE:

- a) Camera di mediazione per la conciliazione (in sigla Camecon), Organismo di mediazione iscritto al n. 109 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- b) CNMA Camera Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato è Organismo di mediazione iscritto al n. 1059 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- c) entrambe le parti svolgono, fra le altre, attività di mediazione civile, ADR e formazione dei mediatori, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 150/2023;
- d) ciascuna parte, per lo svolgimento e lo sviluppo della propria attività, ritiene utile potersi avvalere, in conformità alle previsioni dei rispettivi statuti e regolamenti, di alcune sedi e dei mediatori accreditati dell'altra, ai sensi del D.M. 150/2023, art. 6, comma 1, lettera t);

tutto ciò premesso,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) Definizioni:

- per "Organismo titolare" o "parte titolare" di un procedimento di mediazione si intende la parte che abbia ricevuto l'istanza per tale mediazione e presso cui risulti, pertanto, iscritto il relativo procedimento;
- per "sede diretta" di una parte si intende una sede nella sua piena disponibilità, in forza di atto di proprietà o di contratto di locazione o di comodato;
- per "sede in convenzione" di una parte si intende una sede nella disponibilità di tale parte in quanto concessa dall'altra parte tramite accordo di scambio sedi, ai sensi del D.M. 150/2023, art. 6, comma 1, lettera t).

2) Camera di mediazione per la conciliazione (in sigla Camecon) concede a CNMA Camera Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione civile, l'uso delle sedi dirette come da allegato 1;

3) CNMA Camera Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato concede a Camera di mediazione per la conciliazione (in sigla Camecon), per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione civile, l'uso delle sedi dirette come da allegato 2;

4) Ciascuna parte, previa richiesta, potrà utilizzare i mediatori dell'altra per lo svolgimento dei propri procedimenti di mediazione civile. Le parti potranno inserire le sedi reciprocamente concesse nella lista delle



proprie sedi di mediazione e nelle comunicazioni pubblicitarie, indicandole con "presso" seguito dal nome dell'Organismo concedente la sede.

5) Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, ciascuna parte non potrà utilizzare denominazioni o marchi di proprietà dell'altra parte senza il preventivo consenso scritto della proprietaria.

6) Ulteriori sedi potranno essere scambiate dalle parti, alle medesime condizioni previste dalla presente scrittura, tramite altre scritture complementari da allegare alla presente.

7) Ciascuna parte si impegna ad avvisare l'altra, tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata e con la massima tempestività, di qualsiasi impedimento, anche temporaneo, alla fruibilità delle sedi in convenzione.

8) Ciascuna parte, ricevuta un'istanza per una mediazione da svolgere presso una sede in convenzione, si impegna a fissare gli incontri di mediazione in giorni e orari concordati, anche telefonicamente, con l'altra parte;

9) Per consentire la corretta ed efficace gestione dei procedimenti da parte del mediatore incaricato, la parte titolare del procedimento da svolgere presso la sede in convenzione s'impegna a rendergli disponibili il proprio regolamento di procedura e codice etico e a istruirlo sull'utilizzo di eventuali software o piattaforme telematiche in uso per la gestione dei procedimenti.

10) Se non diversamente –di volta in volta– pattuito, ciascuna parte non è autorizzata a incassare pagamenti per conto dell'altra.

11) Per l'utilizzo delle sedi in convenzione, la parte titolare del procedimento si impegna a tenere costantemente informata l'altra parte della situazione dei pagamenti delle indennità relative a tale procedimento e a adoperarsi al meglio affinché tali indennità vengano pagate puntualmente dalle parti in mediazione, intraprendendo tempestivamente il recupero di eventuali pagamenti insoluti;

12) Per quanto concerne il riconoscimento delle spese e le eventuali maggiorazioni la parte titolare del procedimento si impegna a versare:

- nel caso in cui l'organismo ospitante fornisca sia la sede che il mediatore, al ricevimento della relativa fattura, il 65% delle spese di mediazione incassate. Tale percentuale è comprensiva del compenso del mediatore che è determinato autonomamente da ciascun organismo;
- nel caso in cui l'organismo ospitante fornisca solo la sede, al ricevimento della relativa fattura, il 30% delle spese di mediazione incassate;
- nel caso in cui la mediazione venga svolta in modalità on line, senza utilizzo fisico della sede e del mediatore dell'*Organismo della sede in convenzione*, nulla sarà dovuto dall'Organismo titolare.

In tutti i casi sono escluse le spese vive e le spese di avvio della mediazione che rimarranno di esclusiva competenza dell'Organismo titolare del procedimento;

13) La presente convenzione ha durata non inferiore a 10 anni, rinnovabili automaticamente. Le parti potranno recedere facendo pervenire all'altra parte, con un preavviso di almeno 60 giorni, una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. In ogni caso ciascuna parte si impegna a consentire all'altra la conclusione di tutti i procedimenti di mediazione già attivati al momento del recesso;




14) In caso di controversie insorte sul presente contratto le parti convengono, prima di intraprendere qualsiasi ulteriore azione, di ricorrere al procedimento di mediazione presso un Organismo di Mediazione, diverso dalle parti, iscritto al Registro del Ministero della Giustizia; tale Organismo potrà essere scelto congiuntamente dalle parti oppure da quella che per prima attiverà il procedimento;

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 10/07/2024

Camera di mediazione per la conciliazione



CNMA Camera Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato